

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Sindacale n. 568 del 01/10/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali;

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027 (articolo 170, comma 1, D. Lgs 267/2000);

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 04.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 55 del 25.05.2025 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2024;

Premesso che

- con la nota acquisita al prot. n. 111022 del 2/9/2025 il dipendente P.D.G. ha richiesto di essere trattenuto in servizio per ulteriori 3 anni ai sensi della Legge di Stabilità 2025 art. 1 comma 162;

- che con protocollo n. 112486 del 4/9/2025 il Dirigente del Settore Affari Istituzionali ha richiesto al Dirigente del Settore Servizi Sociali di comunicare se sussistono esigenze funzionali non diversamente assolvibili da cui si possa stabilire se il dipendente possa essere trattenuto in servizio;

- che con nota acquisita al prot. n. 143990 del 31/10/2025, il Dirigente del Settore Servizi Sociali ha riscontrato favorevolmente la richiesta di trattenimento in servizio del suddetto dipendente ritenendolo necessario per l'assolvimento di esigenze funzionali non diversamente assolvibili;

Richiamato l'art.1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025, che ha introdotto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale dirigenziale e non, di cui, ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili;

Vista e richiamata la nota del 20/01/25 del Ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto: "Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art.1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207", secondo la quale "... Si tratta di una misura particolarmente importante che nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in

corso, consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto...”;

Considerato che come riportato nella nota suindicata “... è opportuno precisare che per il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in oggetto, le amministrazioni non dovranno espletare alcuna procedura di interpello, bensì dovranno valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa da esplicitarsi preventivamente negli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO):

- la sussistenza e la “dimensione” delle esigenze funzionali sopra indicate (sempre entro il limite massimo sopra indicato);

- la durata di tale esigenza.”;

Tenuto conto che come risulta dal P.I.AO. 2025/2027, il trattenimento in servizio de quo rientra nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali;

Ritenuto pertanto che il dipendente P.D.G., matr. 423, assegnato al Settore servizi sociali-istruzione – sport e cultura, venga autorizzato ad permanere in servizio per ulteriore anni 3 oltre il compimento dei 67 anni di età (31/01/2026), continuando a prestare servizio per l’ente fino al 31/1/2029;

Dato atto che alla data del 31/01/2016 il dipendente P.D.G matr 423 avrà

Anni 67

Contributi versati 22 anni

Dato atto e verificato che sussiste la disponibilità finanziaria per il trattenimento in servizio del Sig. P.D.G., matr. 423, sui capitoli di bilancio destinati alla spesa del personale.

DETERMINA

- approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- di autorizzare la permanenza in servizio del dipendente P.D.G., matr. 423, per ulteriori anni 3 decorrenti da 31/1/2026 e fino al 31/1/20289, ai sensi dell’articolo 1 comma 165 della legge di bilancio per l’anno 2025;
- di dare atto che, il trattenimento in servizio de quo rientra nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

- di dare atto che il sottoscritto **dott. Andrea EUTERPIO**, dirigente ad interim del Settore Affari istituzionali - servizio gestione giuridica del personale presso il Comune Di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.